Codice A1702A
D.D. 4 febbraio 2016, n. 55
Azienda agri-turistico-venatoria "Ghemme" (NO). Istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo C.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 765 del 25.11.2015 con la quale è stata autorizzata l'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Ghemme" di ha 212.40, ricadente nei comuni di Ghemme, Carpignano Sesia e Romagnano Sesia, zona faunistica della Provincia di Novara, per l'area delimitata nella planimetria agli atti, a favore della società "Azienda Agricola Faunistico Venatoria il Giardinetto S.a.s. di Ferrari Mauro & C.", rappresentata dal Legale Rappresentante Signor FERRARI Mauro, fino alla fine della stagione venatoria e cioè fino al 31.01.2025;

vista l'istanza in data 18.01.2016 e registrata al n. 2855/A1702A di prot. del Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura in data 01.02.2016, del Signor FERRARI Mauro in qualità di Legale Rappresentante della società "Azienda Agricola Faunistico Venatoria il Giardinetto S.a.s. di Ferrari Mauro & C.", concessionaria dell'azienda agri-turistico-venatoria "Ghemme", intesa ad ottenere l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, per una superficie di ettari 63.50.00 all'interno della suddetta azienda, per il periodo massimo consentito dalla normativa vigente;

dato atto che ai fini dell'istituzione della zona anzidetta il concessionario ha presentato la documentazione prevista dall'art. 2, comma 1, dell'allegato alla citata D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii.:
- Statuto del "Consorzio per l'Azienda Agri Turistico Venatoria di Ghemme";
- planimetria dell'azienda agri-turistico-venatoria comprensiva della zona che si intende costituire;
- regolamento di gestione della zona;

visto l'articolo 16 dello Statuto del "Consorzio per l'Azienda Agri Turistico Venatoria di Ghemme" rogito Notaio CAROSELLI Emanuele, Rep. n. 45349 - Racc. n. 14903 del 08.05.2015, che pone in capo al concessionario la possibilità di istituire zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, con o senza facoltà di sparo, ai sensi della normativa vigente;

visto il verbale di assemblea del Consiglio Direttivo del "Consorzio per l'Azienda Agri Turistico Venatoria di Ghemme" in data 12.01.2016, allegato all'istanza, dove è stato deliberato di autorizzare l'istituzione della zona per l'addestramento cani di tipo C come da planimetria posta in visione, di ettari 63.50.00, in accoglimento alla domanda avanzata dal concessionario Signor FERRARI Mauro;

considerato che l’istituzione della zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, rispetta i limiti stabiliti dell’art. 1, comma 4, della D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii.;

constatato che la richiesta è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del concessionario;

vista la D.G.R. n. 26-181 del 28.07.2014 “Integrazione delle schede contenute nell’allegato A della D.G.R. 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione””;

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2015-2017, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento”;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.,
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;
visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.;
vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e s.m.i.;
vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.,

determina

- di autorizzare, all’interno dell’azienda agri-turistico-venatoria denominata “Ghemme”, zona faunistica della Provincia di Novara, l’istituzione di una zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, individuata nella cartografia agli atti del Settore ed avente una superficie di ettari 63.50.00.

La suddetta zona è istituita fino al 31.01.2025, data di scadenza della concessione dell’azienda agri-turistico-venatoria.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle linee guida approvate con D.G.R. n. 13-25059 del 20.07.1998 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., della determinazione dirigenziale n. 765 del 25.11.2015, del regolamento di gestione predisposto dal medesimo e all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. L’esercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è consentito esclusivamente al concessionario ed a coloro che siano autorizzati dal medesimo.

2. In caso di variazione della durata di validità delle zone, delle superfici e localizzazione delle stesse, delle specie di fauna selvatica immesse e delle modalità di esercizio il concessionario deve

darne comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

3. L'attività di addestramento e allenamento cani è consentita dal 15 gennaio al 10 settembre. Durante la stagione venatoria, sui terreni ricompresi nella zona di addestramento e allenamento cani è consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

4. Per l'esercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa. I soggetti che intendono avvalersi anche della facoltà di sparo nelle zone di tipo C, devono essere in possesso di licenza di porto di fucile e dell'assicurazione.

5. Nella zona è consentito l'accesso del cacciatore con fucile, accompagnato almeno da un cane e non più di due. Nelle stesse zone lo sparo è comunque vietato nelle giornate di martedì e venerdì.

6. Il concessionario è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione attestante la liceità dell'abbattimento della fauna selvatica all'interno della zona di tipo C, nei periodi consentiti, riportante il giorno ed il numero dei capi abbattuti.

7. Nei giorni in cui si effettuano gare cinofile regolarmente autorizzate sono vietate le attività di addestramento e allenamento dei cani.

8. I soggetti regolarmente autorizzati dal concessionario sono tenuti a risarcire eventuali danni provocati a cose, animali o persone nell'espletamento delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.

9. I confini della zona devono essere chiaramente individuati e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20 per 30, recanti la dicitura:
"Azienda agri-turistico-venatoria: zona addestramento, allenamento e gare dei cani da caccia di tipo C.".

La presente determinazione verrà trasmessa al concessionario e alla Provincia di Novara.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
- Dr. Carlo DI BISCEGLIE -